

ALLEGATO 4 - determinazione n. del avente per oggetto:

“Concessione d’uso di terreno all’interno del complesso forestale regionale Foreste Casentinesi nel Comune di Poppi loc. Montanino” – Disciplinare di concessione.

Con il presente disciplinare di concessione d’uso la Dott ssa Beatrice Brezzi nata a Stia (AR) il 28/1/1971 non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio n. 6 Gestione deleghe regionali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, P.I. 02095920514, di seguito denominata “Ente concedente”,

concede in uso a con sede legale in prov. via C.F., P. IVA nella persona del legale rappresentante sig. nato a prov. il e residente in C.F. di seguito denominato “Concessionario”, i seguenti beni:

Art. 1 – OGGETTO

a) Porzione di terreno di circa mq. 40 appartenente al Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana, sito in Comune di Poppi (AR), loc. Montanino distinta nel Catasto Terreni del Comune di Poppi al Foglio n. 34 Particella n. 59 per l’installazione di una stazione radio base cellulare per la telefonia mobile come evidenziato nell’allegata planimetria Allegato 1 (di seguito “Porzione concessa”);

Art. 2 – FINALITA’

2.1 La porzione di terreno in oggetto è concessa in uso per la realizzazione di una stazione radio base cellulare finalizzata alla trasmissione dati per la telefonia mobile

in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 della L.R. 39/2000 con particolare riferimento alla lettera l) “realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse”;

2.2 L'Ente Concedente conferma che sulla Porzione Concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Soggetto Concessionario.

Art. 3 – DURATA

3.1 Salvo casi di decadenza, revoca o rinuncia, la concessione avrà la durata di **anni 9 (nove)** a decorrere dalla data della stipula.

3.2 Non è ammessa la proroga della concessione né il rinnovo tacito della stessa.

3.3 Il Soggetto Concessionario ha la facoltà di richiedere il Rinnovo della presente concessione presentando apposita domanda all'Ente Concedente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale dell'Atto stesso. L'Ente Concedente si riserverà la facoltà di stipulare o meno un nuovo Atto di concessione, con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

3.4 Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione del bene anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

3.5 Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4 – USO DEI BENI IN CONCESSIONE

4.1 Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli conformi alle normative vigenti nel caso di eventuali difformità. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione immediata della concessione.

4.2 Il Soggetto Concessionario, potrà effettuare sulla Porzione Concessa a proprie cura e spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'impianto medesimo.

4.3 L'Ente Concedente garantisce al Soggetto Concessionario e/o al personale dipendente del Soggetto Concessionario o personale da esso incaricato, munito di chiavi, la facoltà di accesso in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione di terreno concessa e alle relative vie di accesso, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni, nonché per ogni necessità di gestione, manutenzione o di servizio.

4.4 Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente Competente il diritto di accedere alla Porzione Concessa, dandone preavviso, per verificare il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione della stessa e delle finalità per il quale il bene stesso è stato concesso, oltre che per eventuali lavori che si rendessero necessari, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazioni del godimento del bene, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute

di pubblica utilità, purché non venga compromessa, limitata o interrotta in maniera permanente la trasmissione dei segnali emessi dall'impianto di telecomunicazioni. L'Ente, qualora ravvisasse difformità nella finalità per il quale la porzione di terreno è stata concessa, si riserva la facoltà di impartire disposizioni circa l'utilizzo della Porzione Concessa nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento del bene stesso.

.Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

5.1 Il Soggetto Concessionario si impegna ad utilizzare la Porzione Concessa esclusivamente per le finalità per le quali è stata concessa.

5.2 Il Soggetto Concessionario è tenuto a custodire e conservare con diligenza quanto avuto in consegna e gli è espressamente vietato, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente competente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle Parti, allegato all'Atto di concessione, e/o migliorie di qualsiasi natura. Le stesse eventuali migliorie preventivamente autorizzate dall'Ente competente, rimangono in ogni caso, di diritto, acquisite al Patrimonio Regionale senza che il Soggetto Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione con espressa esclusione degli apparati tecnologici che verranno installati dal Soggetto Concessionario e che rimangono di esclusiva proprietà del Concessionario medesimo. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, al termine della concessione, qualora lo ritenga necessario, che il Soggetto Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie della Porzione Concessa ed in caso di inadempienza da parte del concessionario, l'Ente Concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, incassando a titolo risarcitorio la polizza

fidejussoria ai cui al successivo articolo 9) lettera a).

5.3 Al termine della realizzazione della stazione teletrasmittente il Concessionario dovrà effettuare un sopralluogo congiunto con il personale dell'ente concedente durante il quale sarà prodotta documentazione fotografica dei luoghi da sottoscrivere da entrambe le parti. E' obbligo del concessionario aggiornare tale documentazione fotografica ogni qual volta l'impianto dovesse modifiche per aggiornamento/adequamento tecnologico delle attrezzature e/o per sostituzione di parti di esso.

5.4 Il Concessionario dovrà eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'impianto necessarie per legge.

5.5 Il Soggetto Concessionario si impegna, nell'usufruire della Porzione Concessa, ad osservare e a far osservare chiunque la frequenti, tutte le Leggi, i Regolamenti in materia agricola e forestale e gli Ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità, nonché di pubblica sicurezza, esonerando espressamente da tale compito l'Ente Concedente, l'Ente Terre Regionali Toscana e la Regione Toscana.

5.6 Il Concessionario si impegna altresì a mantenere l'Ente Concedente, l'Ente Terre Regionali Toscana e la Regione Toscana indenni da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose che sia direttamente riconducibile all'utilizzo dell'impianto.

5.7 Il Soggetto Concessionario avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi, qualora fosse necessario. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.

5.8 Alla scadenza della concessione, qualora non sia stata presentata istanza di RINNOVO, il Soggetto Concessionario deve procedere a ripristinare lo stato

originario della Porzione Concessa, salvo il diritto dell'Ente Concedente di acquistare la titolarità delle opere/manufatti eretti dal Concessionario (ad es. traliccio), con espressa esclusione degli apparati tecnologici installati da quest'ultimo /(ad es. antenne, parabole), le quali rimarranno comunque di esclusiva proprietà del soggetto Concessionario medesimo e che dovranno essere rimossi a cura del Concessionario, pena l'incasso della polizza fidejussoria ai cui al successivo articolo 9) lettera a).

Art. 6. – FORNITURE.

Nel caso in cui fossero necessarie, sono a totale carico del Soggetto Concessionario, le spese di allacciamento delle utenze gas, acqua, energia elettrica, linea telefonica ecc..., l'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi sopramenzionati.

Art. 7. – PERMESSI E NULLAOSTA

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'utilizzo di cui all'art. 4.

Art. 8 – CANONE DI CONCESSIONE ED ONERI TRIBUTARI

8.1 Il canone annuo di concessione è stabilito, ai sensi degli Art. 43 e 50, Comma 4 del Regolamento della LEGGE R.T. 77/04, in (euro00).

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura inviata dall'Ente concedente, mediante versamento tramite bonifico bancario.

8.2 Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente Articolo.

8.3 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, l'Ente Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile.

8.4 Sul Soggetto Concessionario gravano, come previsto dall'Art. 26 della L.R. 39/2000, gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravano sul bene oggetto di concessione, ed efferenti alla concessione medesima, saranno posti a carico del Concessionario; tali imposte non potranno essere oggetto di scomputo del canone.

Art. 9 – CAUZIONI

A garanzia degli impegni derivanti dal presente disciplinare il concessionario ha costituito cauzione pari ad un'annualità di canone per mezzo di

Ricevuta n.;

Il deposito di cui sopra verrà svincolata dopo 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'Atto di concessione.

Art. 10. ASSICURAZIONE

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà costituire e

mantenere operante una polizza assicurativa sui beni oggetto della concessione a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi derivanti dall'uso dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte, con massimale minimo di € 1.000.000,00.

La polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporterà gli estremi.

Ogni anno dovrà essere presentata la quietanza di pagamento.

Art. 11 – DIVIETI

10.1 E' fatto assoluto divieto al Soggetto Concessionario di sub_concedere a terzi l'uso parziale e/o totale, sotto qualsiasi forma, della Porzione Concessa.

Qualora il concessionario intendesse ospitare sulla Porzione Concessa un ulteriore operatore, il Concessionario dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ente Concedente e solo dopo averla avuta, l'operatore potrà essere ospitato. In questo caso l'aumento del canone di concessione sarà valutato caso per caso dall'Ente Concedente per ciascun soggetto ospitato.

10.2 E' fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 12 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

11.1 La concessione sarà immediatamente revocata quando:

- a seguito di un controllo venga verificato il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle finalità per le quali è stato concesso il bene;
- Il Soggetto Concessionario adibisca la Porzione Concessa ad uso diverso da quello previsto o ne faccia un uso irregolare;

- Il Soggetto Concessionario abbia sub-concesso tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi, la Porzione Concessa, al di fuori dei casi in cui, con la dovuta autorizzazione dell'Ente Concedente, ciò risulti possibile;
- Il Soggetto Concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone, salvo quanto esplicitato all'art. 4.3 che precede;
- Il Concessionario non abbia ottemperato agli obblighi riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria della Porzione Concessa e non abbia provveduto a custodirla con diligenza;
- Qualora vengano a mancare per il Soggetto Concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui la regolarità del DURC.

11.2 L'Ente Concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del Patrimonio Agricolo Forestale, a seguito ad esempio, di una revisione/aggiornamento del relativo Piano di Gestione o nell'ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione della Porzione Concessa.

Di tale intenzione verrà data motivata comunicazione al Soggetto Concessionario mediante Raccomandata con avviso di ricevimento. Al Soggetto Concessionario è assegnato un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per inviare le proprie controdeduzioni. Il Concessionario dovrà liberare e riconsegnare il bene entro un anno dalla notifica. Sarà fatto salvo l'obbligo al pagamento del canone di concessione prefissato sino allo scadere dell'anno di riferimento.

Art. 13 – **RECESSO**

Il Soggetto Concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla presente concessione con apposita comunicazione scritta AR all'Ente Concedente con preavviso di almeno 6 mesi dalla data di rilascio dei beni, fatto salvo l'obbligo al

pagamento del canone di concessione prefissato sino allo scadere dell'anno di riferimento.

Art. 14 – DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di Legge del Soggetto Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo.

Art. 16 – SPESE

La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del concessionario.

Art. 17 – NORME DI RINVIO

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

E' parte integrante della presente scrittura la cartografia sottoscritta dalle parti.

Sarà cura del Titolare della concessione custodirne copia al fine della sua esibizione agli Organi preposti alla vigilanza e controllo di quanto in esso previsto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI FOGLIO

Per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino

La responsabile del servizio 6 gestione deleghe regionali

Dott.ssa Beatrice Brezzi

.....

Per il concessionario

.....

(Dott.ssa )